

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 368

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERLINGUER MARIO, PIERACCINI, CORONA ACHILLE, FERRI MAURO, FABBRI RICCARDO, GREPPI, JACOMETTI, LUZZATTO, MINASI, MATTEOTTI, VENTURINI

Presentata il 10 agosto 1963

Nuove disposizioni sulla riversibilità delle pensioni a favore dei superstiti dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella passata legislatura i firmatari della attuale proposta di legge, con altri colleghi del gruppo del P.S.I., i quali non sono stati rieletti, avevano presentato una identica proposta (annunziata il 19 novembre 1959 e che ha il n. 1728) per la quale non si poté procedere all'esame ed all'approvazione.

Riproduciamo perciò il testo degli articoli e la illustrazione introduttiva del 1959 in cui si diceva:

La legge 15 febbraio 1958, n. 46, se fu certamente provvida e riparatrice per i superstiti dei dipendenti statali e degli enti pubblici, tuttavia contiene non poche esclusioni e limitazioni alle richieste contenute nelle proposte presentate dai vari gruppi da cui tale legge ebbe origine; esclusioni e limitazioni che, inserite nel lungo e travagliato iter legislativo, appaiono oggi anche più chiaramente ingiustificate; e si son potuti constatare anche gravi inconvenienti di altre norme in sede di applicazione.

In realtà occorrerebbe una revisione organica di tutto il complesso della legge citata anche per quanto riguarda la misura troppo esigua delle pensioni di riversibilità.

Ma, col proposito di redigere una proposta più ampia e radicale, i presentatori intendono, per ora, limitarsi ad alcune modificazioni più urgenti.

I motivi delle attuali richieste furono già illustrati nelle proposte di legge presentate nella seconda legislatura e specialmente in quelle che recavano il n. 1137 (Berlinguer e altri) e n. 519 (Morelli e Scalia); e più ampia illustrazione ne fu data durante il lungo esame presso la Commissione degli Affari interni in sede legislativa; sicché basterà oggi il richiamo a tali atti parlamentari senza necessità di chiarimenti ulteriori.

Le due citate proposte, infatti, prescindevano, per il riconoscimento del diritto a pensione di riversibilità, dalla età dei pubblici dipendenti in servizio o in pensione e delle loro vedove, dalla data e dalla durata del loro matrimonio. Sembra giusto tornare a questo criterio poiché oggi può, ancor meglio di allora, constatarsi come tali esclusioni e le limitazioni inserite nella legge n. 46 siano infondate e derivanti dall'erroneo presupposto che molti matrimoni avessero potuto esser contratti col solo fine di ottenere le pensioni di riversibilità; il che contrasta con

la realtà, con la moralità intatta nel nostro popolo, vulnera la libertà di scelta del coniuge e perché, infine, si tratta di norme limitatrici che non esistono per pensioni di altre categorie.

La stessa infondata presunzione fu posta a base di un'altra norma restrittiva ed ugualmente ingiustificata, quella della non applicabilità della legge n. 46 ai matrimoni posteriori al 24 febbraio 1958.

Dovrà pure tenersi conto della eccessiva riduzione nella misura degli assegni alimentari nei riguardi della vedova già separata dal marito per propria colpa e che versi in stato di bisogno, e fissare tale misura nella metà della pensione che le sarebbe conferita ove tale separazione per colpa non fosse stata pronunciata, poiché l'aliquota ridotta soltanto al 20 per cento si risolverebbe, nella immensa maggioranza dei casi, in una irrisoria elemosina insufficiente alle necessità più elementari dell'esistenza. Né è giusto che qualsiasi riduzione possa praticarsi per gli orfani.

A riparare a questi errori provvede l'articolo 1.

Un altro problema è quello della disposizione limitatrice per la pensione del vedovo della impiegata o salariata dello Stato o di Enti pubblici, in contrasto con la Costituzione della Repubblica, col concetto che la pensione non è che uno stipendio o salario differito anche per quanto riguarda le reversibilità e col diritto acquisito, determinato, anche per i superstiti, dalle trattenute operate nella identica misura sugli stipendi e salari dei pubblici dipendenti di entrambi i sessi, oltre che col fatto che sempre più numerose sono le donne che lavorano negli uffici pubblici. A ciò si riferisce l'articolo 2 che equi-

para la pensione del vedovo a quella della vedova.

L'articolo 3 riguarda poi la condizione degli orfani anche maggiorenni inabili al lavoro. Nella legge n. 46 non si è tenuto conto, per esempio, che tale invalidità doveva porsi in relazione anche alle condizioni particolari del superstite poiché la sua vita trascorsa in ambienti diversi non poteva metterlo in grado di compiere lavori inidonei. Inoltre si sono escluse alcune categorie di conviventi a carico, come gli esposti regolarmente affidati dalla nascita e che devono considerarsi come veri figli (e correlativamente per le pensioni di reversibilità in favore di genitori e fratelli), si sono richieste documentazioni non necessarie e spesso impossibili sulla convivenza a carico anche per il periodo dell'età minore, e si è, infine, limitato il diritto a pensione di molti orfani escludendone coloro che usufruiscano di un reddito o partecipino ad un complessivo reddito del nucleo familiare di una misura troppo ridotta e che perciò non giunge al minimo vitale e non deve esser causa di esclusione senza un giusto aumento nella misura per tale condizione ostativa.

Con lo stesso articolo, inoltre, si regolano più logicamente e giustamente le pensioni dei genitori e dei fratelli e sorelle.

L'articolo 4 abroga le disposizioni contrarie delle leggi in vigore e l'articolo 5 stabilisce la decorrenza delle nuove provvidenze al 19 novembre 1959, sia perché già troppo a lungo durano le dolorose situazioni create dalla legge n. 46, sia perché un prolungato *iter* dell'esame della presente legge non deve frustrare le ansie e le attese dei superstiti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Alla vedova del dipendente di ruolo dello Stato o di enti pubblici, deceduto dopo aver maturato il diritto a pensione o quando era già stato collocato in pensione, spetta la pensione di reversibilità qualunque sia stata la data del suo matrimonio, la sua durata e l'età dei coniugi.

Tale pensione spetta pure alla vedova che abbia contratto matrimonio dopo il 25 febbraio 1958.

Alla vedova separata per sua colpa dichiarata con sentenza passata in giudicato, spetta, ove ella versi in stato di bisogno, un assegno alimentare pari alla metà della pensione che le sarebbe stata corrisposta se non fosse intervenuta tale sentenza. Qualora esistano orfani il loro diritto alla pensione permane nella sua integrità.

Alla vedova del dipendente di ruolo dello Stato o di enti pubblici deceduto dopo almeno dodici mesi di servizio e prima che egli avesse maturato il diritto a pensione, spetta la indennità « *una tantum* » prevista dalle leggi in vigore.

ART. 2.

Le norme dell'articolo precedente si applicano anche ai vedovi delle donne dipendenti di ruolo dello Stato e degli enti pubblici decedute in servizio o in pensione.

ART. 3.

Hanno diritto alla pensione di reversibilità, purché minorenni, gli orfani che siano figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, i figli legittimati per decreto, gli adottivi, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati.

La pensione è pure dovuta agli stessi orfani maggiorenni purché fossero conviventi a carico dopo aver raggiunto la maggiore età, che siano inabili a idoneo lavoro e non usufruiscano di un reddito superiore a lire 480.000 annue o appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito accertato ai fini dell'imposta complementare non superi complessivamente due milioni all'anno.

Qualora non sopravvivano né il coniuge, né gli orfani o aventi diritto di cui al primo e secondo comma del presente articolo, la

pensione di reversibilità spetta, nella stessa misura al padre, o, in mancanza, alla madre del dipendente pubblico deceduto, purché essi abbiano superato gli anni sessanta e risultino a carico del deceduto stesso.

Ai genitori legittimi sono equiparati, nell'ordine, quelli per i quali si son verificate le condizioni correlative a quanto è disposto per gli orfani al primo comma del presente articolo.

In mancanza di genitori la pensione spetta alle sorelle o fratelli minorenni e spetta pure a quelli maggiorenni purché inabili ad idoneo lavoro e conviventi a carico del deceduto, ove non ostino le condizioni previste nel secondo comma del presente articolo.

ART. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni in vigore contrarie o incompatibili con la presente legge.

ART. 5.

Le norme della presente legge si applicano con decorrenza dal 19 novembre 1959.